

## Impressioni (di settembre) sulle prime esperienze dei Comitati ex art. 179-ter d.a. c.p.c.

di Alessandro Auletta

**Sommario:** 1. La novella riguardante l'elenco dei professionisti delegati (e dei custodi): regime intertemporale e composizione del Comitato. 2. Questioni interpretative poste dalla norma e prime applicazioni nell'ambito dei Comitati costituiti: a) la condotta morale specchiata. 2.1. [segue] b) la specifica competenza in materia di esecuzione forzata; 2.2. [segue] il titolo di avvocato specialista. 2.3. [segue] la partecipazione a corsi e scuole e il superamento dell'esame finale. 2.4. La "residenza" nel circondario. 3. La periodica revisione dell'elenco. 4. La nomina di un professionista iscritto presso l'elenco di un diverso Tribunale.

### 1. La novella riguardante l'elenco dei professionisti delegati (e dei custodi): regime intertemporale e composizione del Comitato.

L'art. 4, comma 11, lett. c), d.lgs. n. 149 del 2022 ha riscritto l'art. 179-ter d.a. c.p.c., recante la rubrica "elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita"; tuttavia, dalla lettura dell'art. 559 c.p.c. (anch'esso per quanto qui interessa modificato con la Riforma Cartabia) emerge un rinvio a tale norma anche laddove si tratti di nominare, in sostituzione del debitore, un "custode-professionista" (e non l'Istituto vendite giudiziarie), sicché si dovrà attingere al medesimo elenco per la individuazione di entrambi gli ausiliari del G.E.; come è stato puntualmente colto dalla dottrina, tale scelta è "indicativa di una considerazione unitaria della relativa professionalità e, dunque, del fatto che lo stesso guardi con favore all'unificazione degli incarichi"<sup>1</sup>, peraltro in linea con la prassi di molti Tribunali.

La disposizione – la cui copertura nella legge delega è quanto meno dubbia – va a sostituire una normativa che, a cagione della mancata adozione del decreto ministeriale non regolamentare relativo alla definizione degli obblighi formativi degli aspiranti all'inserimento dell'elenco (che doveva avere dimensione distrettuale), non è mai concretamente entrata in vigore<sup>2</sup>.

Il novellato art. 179-ter d.a. c.p.c. si applica *in thesi* alle procedure avviate dopo il 28.2.2023; il che significa che, per la nomina di custode e professionista delegato nell'ambito di tali procedure, il G.E. dovrà servirsi dell'elenco formato ai sensi della disposizione in esame; tuttavia, come si dirà, i tempi (non immediati) per la formazione e la piena operatività di tale elenco hanno portato diversi Tribunali a *regolare* la fase intertemporale nel senso della previsione di un "doppio binario", e cioè (come ben chiarisce un provvedimento adottato dal Tribunale di Ragusa), "di mantenere l'elenco in uso con la possibilità che i giudici dell'esecuzione affidino l'incarico di custode e delegato alla vendita ai professionisti che siano iscritti nell'uno o nell'altro elenco con mantenimento del primo che verrà dismesso a seguito della

---

<sup>1</sup> CRIVELLI, *Il nuovo elenco dei delegati e custodi: l'art. 179-ter disp. att. c.p.c. dopo la riforma Cartabia*, in *giustiziacivile.com*.

<sup>2</sup> Sulla disciplina introdotta dalla riforma del 2016 e mai entrata in vigore v. D'ARRIGO, *La gestione del nuovo elenco dei professionisti delegati*, in *inexecutivis.it*.

riscontrata operatività degli altri requisiti di cui alle lett. b) e c) della ricordata disposizione (...)."

In altre parole, sia per le procedure pendenti al 28.2.2023 che per quelle instaurate successivamente a tale data potrà (e fino alla piena operatività del nuovo elenco dovrà) farsi riferimento all'elenco formato sotto la disciplina previgente; una volta divenuto "operativo" il nuovo elenco, invece, è da quest'ultimo che si dovrà attingere per tutte le procedure (per le procedure più remote in base al principio *tempus regit actum*).

Diversamente da quanto previsto dalla disposizione previgente (come detto mai divenuta concretamente precettiva), l'elenco in questione è formato su base circondariale, come si evince chiaramente dal primo comma dell'art. 179-ter d.a. c.p.c.

L'elenco è "tenuto" dal Presidente del Tribunale ma "formato" da un Comitato composto: a) dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato (che lo presiede); b) da un Giudice delle esecuzioni immobiliari; c) da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco; d) da un segretario, da individuare tra i cancellieri del Tribunale.

Il Comitato ha quindi una composizione "variabile" a seconda della professionalità oggetto di scrutinio, nel senso che il professionista delegato dall'ordine dovrà essere, volta a volta, un notaio, un avvocato o un commercialista a seconda dell'ordine di appartenenza del richiedente l'iscrizione.

Benché la norma non lo preveda, sarei dell'opinione che il Comitato si pronunci a maggioranza e che in caso di parità di voti (si pensi all'ipotesi in cui vi sia un'astensione) prevalga quello del Presidente.

Rispetto alla composizione del Comitato va evidenziato che, dall'osservazione delle prime esperienze applicative, emerge che la prassi più diffusa (ma che allo stesso tempo sembra meno in linea con il dettato normativo) è quella di convocare una "seduta plenaria", ove convergono tutti i rappresentanti del mondo delle professioni interessate (un avvocato, un commercialista e un notaio), deputata alla individuazione di criteri valutativi omogenei e schemi operativi che poi "i Comitati" (per così dire in composizione ristretta) saranno chiamati ad applicare.

Questa prassi risponde al commendevole intento di assicurare, attraverso la predeterminazione delle *regole del gioco*, la piena trasparenza dell'operato del Comitato, quale che sia la professione dell'aspirante all'inserimento nell'elenco.

In qualche misura, dato che *in concreto* si è spesso osservato nell'ambito di questa prassi il raggiungimento dell'unanimità, la stessa si pone il non trascurabile obiettivo di coinvolgere il più possibile i rappresentanti degli ordini professionali nelle scelte di ordine programmatico di cui si è detto, creando intorno alle stesse delle "larghe intese".

E tuttavia: a) la composizione "plenaria" non trova, come si anticipava, adeguata copertura normativa; b) con un simile assetto, per quanto si tratti di un rischio remoto, la "componente togata" potrebbe essere messa in minoranza da quella "non togata", dando luogo ad un effetto obiettivamente distorto rispetto alle finalità della

disposizione (tesa anzitutto ad agevolare la funzionalità dell'Ufficio attraverso la possibilità di scegliere tra professionisti dotati di adeguata preparazione nella materia dell'esecuzione forzata).

Nella prassi di qualche Tribunale (v. ad esempio quello di Civitavecchia) l'individuazione di schemi operativi e regole di valutazione è stata effettuata *a monte* dal Dirigente dell'Ufficio all'atto della costituzione del Comitato, che poi, nella sua composizione "ristretta" (secondo questa ipotesi: l'unica conforme al dettato normativo), opera secondo la predetta griglia regolamentare.

## **2. Questioni interpretative poste dalla norma e prime applicazioni nell'ambito dei Comitati costituiti: a) la condotta morale specchiata.**

La parte centrale della disposizione attiene alla indicazione dei requisiti per ottenere l'iscrizione nell'elenco (e della documentazione volta ad attestarne la sussistenza): in linea generale, è necessario che gli aspiranti abbiano "una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata" e, inoltre, che siano di condotta morale specchiata e siano iscritti ai rispettivi ordini professionali.

Mentre sul requisito della specifica competenza tecnica si tornerà in appresso, e mentre quello della iscrizione presso l'ordine professionale non pone particolari problemi quanto al relativo accertamento (salvo verificare la persistenza dello stesso per tutto il triennio), è necessario dire qualcosa sull'accertamento della condotta morale specchiata.

Molte circolari (tra le prime vedi quella emanata dal Trib. Roma) hanno espressamente previsto che si possa fare riferimento, stante la medesimezza dell'accertamento in esame, a quanto previsto dall'art. 17 d.a. c.p.c. in materia di Albo dei consulenti tecnici d'ufficio e che quindi si possano richiedere ai competenti organi di polizia delle informazioni sulla condotta "pubblica e privata dell'aspirante"; non è sufficiente quindi la produzione di un certificato generale del casellario giudiziario - peraltro prevista dal successivo comma 4, n. 1) – in quanto il requisito in esame potrebbe essere escluso anche in mancanza di condanne di natura penale e, viceversa, essere positivamente riscontrato anche laddove il richiedente abbia in passato riportato condanne di tal fatta.

Come ha spiegato la Corte di Cassazione (in materia di valutazioni relative alla iscrizione nell'Ordine dei medici), "i requisiti di buona condotta o simili devono essere apprezzati con rigore e alla luce di una verifica funzionale, nel senso della necessaria indagine della possibile incidenza dell'elemento rilevante ai fini della *condotta* sullo svolgimento delle attività rispetto alle quali quella valutazione si pone come prodromica. In sostanza, non è sufficiente che si rilevi l'esistenza di un fatto significativo in astratto, ma è necessario verificare se quel fatto è in concreto a tal punto significativo da precludere lo svolgimento dell'attività cui la valutazione di ammissione è preordinata. In altri termini, ciò che si deve evitare è qualsiasi effetto

di automatismo tra l'esistenza di una circostanza in ipotesi rilevante e l'esclusione dell'interessato dallo svolgimento dell'attività"<sup>3</sup>.

Il che vale a connotare le valutazioni rimesse al Comitato nel senso che si tratta di decisioni discrezionali, le quali, ovviamente, dovranno basarsi su un adeguato supporto istruttorio (che, per quanto detto, non si esaurisce nella produzione del certificato generale del casellario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione).

## **2.1. [segue] b) la specifica competenza in materia di esecuzione forzata.**

La specifica competenza in materia di esecuzione forzata è riscontrata positivamente laddove il candidato: a) abbia "svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato (...), senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione"; b) sia in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del d.m. n. 144 del 2015; c) abbia partecipato "in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato (...) e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso", con la precisazione che tale requisito può essere maturato anche a seguito della fruizione di "analoghi corsi per cui sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private".

I suddetti requisiti sono alternativi tra loro, nel senso che non è richiesto il possesso di più d'uno di essi.

Alcune questioni interpretative si sono poste con riferimento a questa disposizione, come emerge dall'attenzione dedicata a tali aspetti dalle varie circolari pubblicate o, comunque, dalle prassi operative che i vari Comitati costituiti stanno seguendo.

Un primo nodo concerne l'interpretazione del requisito (che potremmo definire "esperienziale") consistente nella necessità che l'aspirante abbia "svolto" non meno di dieci incarichi di professionista delegato "nel quinquennio precedente".

Intanto si pone il problema della individuazione del "quinquennio", che mi pare plausibile computare a ritroso dalla presentazione della domanda (in questo senso, v. ad esempio la circolare emessa dal Trib. Reggio Calabria ma anche quelle emesse dal Trib. Palermo e dal Trib. Foggia, nonché la più volte citata circolare del Trib. Roma); vi è sufficiente concordia nel ritenere che rientrino tra le deleghe "del quinquennio" anche quelle conferite prima dello stesso ma in corso di svolgimento o concluse, appunto, "nel quinquennio" nel senso che si dirà meglio.

Dipoi – e sul punto le soluzioni adottate non sono sempre convergenti – è necessario appurare cosa debba intendersi per "incarico svolto" e, inoltre, quali incarichi rilevino ai fini del conteggio.

---

<sup>3</sup> Cass. 21.1.2014, n. 1171; ma conferma si trae dalla giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi pubblici per l'ammissione ai corpi di polizia o militari: Tar Lazio, Roma, 18.10.2021, n. 10688; Tar Friuli-Venezia Giulia, 18.1.2022, n. 39; Tar Trentino-Alto Adige, 10.7.2013, n. 231.

Rispetto alla prima questione, a dispetto dell'utilizzo del participio passato, sarei per ritenere che possano essere computate anche le deleghe in corso di esecuzione (cioè non concluse) poiché l'attività del professionista delegato è tipicamente (anche ai fini della liquidazione del relativo compenso) suddivisibile in *fasi*, onde, per quanto qui interessa, ritengo sia sufficiente che nel corso del quinquennio il delegato abbia "svolto" una o più delle suddette fasi; d'altro canto, in caso di estinzione o chiusura anticipata dell'esecuzione nessuno dubita che il compenso da liquidare al professionista vada parametrato alle fasi effettivamente svolte (in ipotesi anche una soltanto).

Sul secondo versante, la prassi sembra orientata nel senso di ritenere "assimilabile" all'incarico del professionista delegato quello ad esempio svolto nelle divisioni ordinarie (in questo senso v. Trib. Foggia); e tuttavia una simile lettura mi pare confliggere con la disposizione (di cui il comma 5 costituisce una specificazione) secondo cui i vari requisiti tendono alla positiva dimostrazione di una "specifica competenza in materia di esecuzione forzata".

Mi pare invece senz'altro da escludere che possa rilevare lo svolgimento dell'attività di custode (v. esplicitamente in questo senso la circolare emessa dal Trib. Reggio Calabria).

## **2.2. [segue] il titolo di avvocato specialista.**

Con riferimento al requisito di cui alla lett. b), va detto che solo di recente il Ministero ha, in attuazione del d.m. n. 144 del 2015, emanato le linee guida per la definizione dei programmi dei corsi di formazione per conseguire il titolo di avvocato "specialista": in particolare, è prevista una durata biennale dei corsi, con un monte ore di non meno di 200, di cui 100 dedicate specificamente alla didattica frontale.

È chiaro che allo stato attuale – malgrado la dettatura delle suddette linee guida – il requisito in esame non potrà essere utilizzato in sede di primo popolamento dell'elenco perché nessun aspirante sarà materialmente nella possibilità di esibirne il possesso.

## **2.3. [segue] la partecipazione a corsi e scuole e il superamento dell'esame finale.**

Quanto al requisito che verte sulla formazione teorica del candidato, è opportuno evidenziare che, a mente del comma 8 della disposizione in esame, "la Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento (...)".

In data 7.4.2023, come è noto, la SSM ha provveduto a dettare le suddette Linee guida.

Senza volerne esporre compiutamente il contenuto, per ragioni di economia<sup>4</sup>, vi è da evidenziare che vi si afferma a chiare lettere che “la Scuola non ha pertanto il compito di redigere i programmi, né di valutarne la conformità alle linee guida”.

Il compito di conformarsi alle Linee guida, sotto il profilo del contenuto dell’offerta formativa e della relativa qualità, spetta, in prima battuta, al Consiglio dell’ordine che abbia organizzato il corso; e tuttavia la valutazione finale circa la rispondenza del corso o della scuola agli standard individuati dalla SSM spetta al Comitato.

Mentre il riscontro degli standard quantitativi non pone particolari questioni (dovendosi verificare il numero di ore complessivo del corso e la previsione di un esame finale conforme a quanto previsto dalle linee guida), più delicata appare la verifica del raggiungimento di un soddisfacente livello qualitativo.

Per questo motivo, molti Tribunali hanno (a mio avviso del tutto opportunamente) predisposto la modulistica conforme nel senso che sia necessario allegare il programma del corso seguito ed i relativi docenti.

Tale materiale potrà essere valutato in concreto dal Comitato per verificare la rispondenza del Corso alle linee guida: ad esempio, si potrebbe escludere che un corso tenuto da docenti che non abbiano i requisiti indicati dalle linee guida, per essere occupati sempre di altre materie, sia “formativo” ai fini della disposizione in esame e quindi, su tale scorta, adeguatamente motivando, il Comitato potrebbe rigettare l’istanza.

Diversamente opinando, il compito del Comitato si limiterebbe alla mera “vidimazione” di valutazioni fatte altrove e cioè dal Consiglio dell’ordine a livello nazionale o locale.

#### **2.4. La “residenza” nel circondario.**

Altro profilo che ha fatto discutere è quello relativo alla necessità del certificato di residenza nel circondario del Tribunale (comma 4, n. 3), che lascia intendere che, per essere iscritto nell’elenco di un certo Tribunale, l’aspirante debba *risiedere*, appunto, nel relativo circondario, senza che *prima facie* abbia alcun rilievo la circostanza che lo stesso aspirante ivi non svolga l’attività professionale (per avere fissato altrove il proprio domicilio professionale).

La prassi sembra però orientata nel senso di ritenere che al concetto formale di residenza, richiamato nella disposizione, debba equipararsi quello del domicilio professionale, e ciò in applicazione di quanto disposto dall’art. 16, l. n. 526 del 1999, laddove prevede che “per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza”.

In sostanza, una interpretazione diversa confliggerebbe con tale disposizione che è direttamente collegata ai principi unionali in tema di libera circolazione dei professionisti all’interno del territorio europeo.

---

<sup>4</sup> Si rinvia per i relativi approfondimenti a DIANA, *Le linee guida della Scuola Superiore della magistratura e l’impatto dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2023, 2, 472

### **3. La periodica revisione dell'elenco.**

Oltre che alla formazione dell'elenco il Comitato provvede anche alla sua periodica revisione.

In primo luogo, si prevede che ogni tre anni l'iscritto debba richiedere la conferma della propria iscrizione e il Comitato valutare tale istanza.

Questa previsione induce a ritenere, come emerge dalla prassi di alcuni Tribunali, che "la durata triennale dell'elenco sarà 'mobile', atteso che per ciascun professionista il triennio di validità della rispettiva iscrizione decorrerà dalla data del suo formale inserimento nell'elenco con delibera del comitato".

I requisiti della conferma sono simili a quelli previsti per la iscrizione, salvo (come è comprensibile) quanto concerne il requisito esperienziale che riguarda solo il primo popolamento (sulle relative criticità ci si è diffusi *supra*).

In secondo luogo, sempre con la stessa cadenza, il Comitato "deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio".

In terzo luogo, con cadenza semestrale, il Comitato deve provvedere a disporre la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, la cancellazione del professionista, laddove questi si sia visto revocare la delega in una o più procedure per via del mancato rispetto dei termini, delle direttive stabilite dal G.E. o dal mancato assolvimento degli obblighi inerenti alla funzione; la cancellazione preclude l'iscrizione per il triennio successivo; in questi casi, secondo quanto disposto dall'ultimo comma della disposizione, "il giudice dell'esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista delegato (...)".

Dal complesso delle disposizioni di cui sopra, si evince che il Comitato debba riunirsi (almeno) con cadenza semestrale ed infatti è in questo senso che si esprimono le varie circolari diramate sul tema.

### **4. La nomina di un professionista iscritto presso l'elenco di un diverso Tribunale.**

Merita di essere analizzata, infine, la disciplina contenuta nei commi 9 e 10.

A mente del comma 9, "nessuno può essere iscritto in più di un elenco"; mentre, alla stregua del comma 10 (evidentemente collegato), prima dell'intervento correttivo di cui appresso si dirà, il G.E. che intendesse conferire la delega ad un professionista iscritto presso l'elenco di un altro Tribunale doveva motivare specificamente al riguardo.

A parere di chi scrive quest'ultima disposizione si mostrava distonica rispetto all'esigenza – sulla quale la norma insiste a più riprese – di una "specializzazione" della figura del professionista delegato; la preclusione in questione, rendeva difficoltosa una congrua rotazione degli incarichi tra più Tribunali e, quindi, finiva per

penalizzare chi avesse “puntato” specificamente, a livello professionale, sull’attività di cui si tratta<sup>5</sup>.

Proprio manifestando consapevolezza di tali problematiche, le quali finiscono per incidere, indirettamente, anche sul solerte svolgimento delle procedure esecutive, il legislatore (l. n. 112 del 2023) ha previsto che l’obbligo di specifica motivazione non sussiste “nelle more dell’adozione dei decreti legislativi integrativi o correttivi (...)” e ciò al fine di “assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l’ampliamento del numero di professionisti che provvedono alle operazioni di vendita”.

Tale disposizione derogatorio opera nei limiti “del distretto della Corte di appello di appartenenza”.

---

<sup>5</sup> In questo senso v. BORRELLI-VIOLA, *Riforma del processo civile: l’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*, in *ilprocessocivile.it*.